



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXIII - n. 12

**Publicato sul sito www.agcm.it
27 marzo 2023**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
1805 - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO	
<i>Provvedimento n. 30504</i>	<i>5</i>
A552 - GOOGLE-OSTACOLI ALLA PORTABILITÀ DEI DATI	
<i>Provvedimento n. 30508</i>	<i>8</i>
VARIE	10
RIVALUTAZIONE SOGLIE FATTURATO EX ART.16, COMMA 1, DELLA LEGGE N.287/90	
<i>Provvedimento n. 30507</i>	<i>10</i>

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I805 - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO

Provvedimento n. 30504

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 marzo 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le *Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie* irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, *Linee guida sanzioni*);

VISTO il proprio provvedimento n. 27849 del 17 luglio 2019, di chiusura dell'istruttoria I805, con il quale l'Autorità ha accertato che le società Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Alliabox Italia S.p.A., Innova Group – Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini S.p.A., Antonio Sada & Figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., Trevikart S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché l'associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbrikanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un'intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE, consistente in un'unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato;

VISTA la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 9.209.483 euro irrogata, in solido, alle società Antonio Sada e Figli S.p.A. e Sada Partecipazioni S.r.l. per la violazione accertata, in ragione della sua gravità e durata;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 376 dell'11 gennaio 2023 con cui è stato accolto in parte il ricorso in appello presentato da Antonio Sada e Figli S.p.A. e Sada Partecipazioni S.r.l. e, per l'effetto, è stato annullato il provvedimento n. 27849 del 19 luglio 2019 nella sola parte relativa alla quantificazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Consiglio di Stato, in parziale riforma della sentenza di primo grado (TAR del Lazio n. 6074/2021), ha ritenuto "*fondata [...] la doglianza in cui si lamenta l'illegittima l'inclusione del fatturato della Sabox e della Sifim nella base di calcolo utilizzata per determinare l'entità della sanzione*", atteso che "*Sabox e Sifim, sono state ritenute estranee all'intesa illecita*" e che "*l'Autorità non ha fornito elementi in grado di provare l'esistenza di un'unità economica che includa anche la Sabox e la Sifim*", demandando

all'Autorità la quantificazione in concreto dell'importo della sanzione, conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

CONSIDERATO che i criteri individuati dal Consiglio di Stato nella citata pronuncia risultano di puntuale, oggettiva e automatica applicazione, senza che residui alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza all'indicata sentenza del giudice amministrativo e in conformità alle indicazioni e al criterio ivi enucleato, alla rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 27849 del 17 luglio 2019 nei confronti delle società Antonio Sada e Figli S.p.A. e Sada Partecipazioni S.r.l.;

CONSIDERATO, tuttavia, che il mero scomputo dei fatturati realizzati dalle società Sabox S.r.l. e Sifim S.r.l. dalla base di calcolo utilizzata per la quantificazione della sanzione (il c.d. fatturato specifico, ossia il valore delle vendite dei beni o servizi oggetto, direttamente o indirettamente, dell'infrazione, realizzate dall'impresa nel mercato/i rilevante/i nell'ultimo anno intero di partecipazione all'infrazione – nel caso di specie l'anno 2016) non condurrebbe a una riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare in solido alle società Antonio Sada e Figli S.p.A. e Sada Partecipazioni S.r.l., che rimarrebbe invariata rispetto a quella comminata con il provvedimento n. 27849 del 17 luglio 2019;

RITENUTO, quindi, che quanto disposto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 376/2023 debba necessariamente essere interpretato nel senso di dover procedere a sottrarre i fatturati realizzati da Sabox S.r.l. e Sifim S.r.l. anche dal fatturato c.d. globale impiegato come base di calcolo del limite edittale fissato dall'art. 15 della legge n. 287/90 (dieci per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida – nel caso di specie l'anno 2018);

CONSIDERATO che il fatturato globale in tal modo rideterminato risulta pari a 97.555.821 euro, così calcolato: 115.118.533 euro (fatturato risultante dal bilancio consolidato di SADA Partecipazioni S.r.l. anno 2018) meno 11.666.431 euro (fatturato Sabox S.r.l. anno 2018), meno 5.896.281 (fatturato Sifim S.r.l. anno 2018);

CONSIDERATO che la sanzione, ricondotta al limite edittale calcolato sul fatturato globale come sopra rideterminato, risulta pari a 9.755.582 euro e che da tale importo occorre ulteriormente sottrarre il 20%, ai sensi del punto 34 delle *Linee guida sanzioni*, come disposto nel provvedimento n. 27849 del 17 luglio 2019 (punto 527), il che conduce alla quantificazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 7.804.466 euro;

RITENUTO, che, in conformità ai parametri indicati nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 376 dell'11 gennaio 2023, l'importo finale della sanzione da irrogare, in solido, ad Antonio Sada e Figli S.p.A. e Sada Partecipazioni S.r.l., risulta quindi pari a 7.804.466 € (settemilioniottocentoquattromilaquattrocentosessantasei euro);

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare, in solido, alle società Antonio Sada e Figli S.p.A. e Sada Partecipazioni S.r.l per il comportamento alle stesse ascritto nel provvedimento

dell'Autorità n. 27849 del 17 luglio 2019, è quantificata nella misura di 7.804.466 € (settemilionioctocentoquattromilaquattrocentosessantasei euro).

La sanzione amministrativa pecuniaria deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento, che terrà conto delle rate già eventualmente corrisposte, deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Il pagamento può essere effettuato, per gli operatori aventi sede legale all'estero, tramite bonifico (in euro), a favore del Bilancio dello Stato, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

A552 - GOOGLE-OSTACOLI ALLA PORTABILITÀ DEI DATI

Provvedimento n. 30508

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2023;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287 e, in particolare, l'articolo 14 *ter*;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 5 luglio 2022, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Limited e Google Italy S.r.l. per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 102 del TFUE;

VISTA la "*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*", assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTA la comunicazione del 28 febbraio 2023 (cfr. All. 1 alla presente delibera), con la quale le società Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Limited e Google Italy S.r.l. hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/90, secondo le modalità specificamente indicate nell'apposito "*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90*", consistenti, in sintesi, in strumenti efficaci per facilitare la selezione e l'esportazione, da parte degli utenti, dei dati, agevolandone la portabilità da servizio a servizio;

CONSIDERATO che gli impegni presentati appaiono, nel loro complesso, non manifestamente infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione e che l'Autorità si riserva di svolgere ogni ulteriore valutazione in merito all'idoneità degli impegni a rimuovere le restrizioni alla concorrenza, anche alla luce delle osservazioni che perverranno nel corso del *market test*;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei sopra citati impegni presentati dalle società Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Limited e Google Italy S.r.l., affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni;

VISTA la documentazione agli atti;

DELIBERA

a) di pubblicare in data 22 marzo 2023 sul sito *internet* dell'Autorità i sopra citati impegni, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante, presentati dalle società Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Limited e Google Italy S.r.l., ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/90;

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalle società Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Limited e Google Italy S.r.l. dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 21 aprile 2023, alla Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la Concorrenza – 1, Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, Tel. +39(0)6/858211, PEC protocollo.agcm@pec.agcm.it;

c) che eventuali rappresentazioni, da parte delle società Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Limited e Google Italy S.r.l., della propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l'eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all'Autorità entro e non oltre il 22 maggio 2023.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

VARIE

RIVALUTAZIONE SOGLIE FATTURATO EX ART.16, COMMA 1, DELLA LEGGE N.287/90

Provvedimento n. 30507

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 marzo 2023;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, il quale prevede che le soglie di fatturato al di sopra delle quali diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione tra imprese sono rivalutate annualmente sulla base della variazione dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.

VISTA la propria delibera del 30 maggio 2002, pubblicata sul Bollettino 20/2002, con la quale l'Autorità ha disposto l'arrotondamento al milione di euro degli importi rivalutati;

VISTA la diffusione da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), sul proprio sito istituzionale, dell'aggiornamento delle nuove serie dei conti nazionali basate sul nuovo Sistema Europeo del Conti (SEC 2010), in data 1 marzo 2023;

CONSIDERATO che l'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato ha registrato, per gli anni dal 2018 al 2022, le seguenti variazioni percentuali:

anno	variazione %
2018	1,1
2019	0,9
2020	1,6
2021	0,6
2022	3,0

DICHIARA

che l'ammontare di fatturato previsto dall'art. 16, comma 1, prima e seconda ipotesi, della legge n. 287/90, è fissato rispettivamente a cinquecentotrentadue milioni di euro e a trentadue milioni di euro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. I nuovi importi si applicano dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXIII- N. 12 - 2023

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
